

**VERSO UN DIRITTO PRIVATO A VOCAZIONE COLLETTIVA: SEGRETO
COMMERCIALE E DIRITTO DI ACCESSO AI SISTEMI DI INTELLIGENZA
ARTIFICIALE. UN'INTERPRETAZIONE IN PROSPETTIVA CIVILE**

**TOWARDS A PRIVATE LAW WITH A COLLECTIVE VOCATION: TRADE
SECRET AND RIGHT OF ACCESS TO ARTIFICIAL INTELLIGENCE SYSTEMS.
AN INTERPRETATION FROM A CIVIL LAW PERSPECTIVE**

**PARA UM DIREITO PRIVADO DE VOCAÇÃO COLECTIVA: SEGREDO
COMERCIAL E DIREITO DE ACESSO AOS SISTEMAS DE INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL. UMA INTERPRETAÇÃO NUMA PERSPECTIVA DE DIREITO
CIVIL**

Vincenza Conte¹

Submissão: 10/11/2022

Aprovação: 18/11/2022

RIASSUNTO:

Il razionale uso delle tecnologie dell'informazione ha contribuito non solo al miglioramento della compiutezza dei processi decisionali automatizzati, garantendo maggior efficienza ed economicità all'agere amministrativo, ma si è anche rivelato un oggettivo strumento contro la corruzione e le decisioni arbitrarie. Lo scritto esamina il tema del rapporto intercorrente tra diritto di accesso agli atti amministrativi, il diritto di accesso agli atti di gara, e il diritto alla segretezza aziendale. Affronta poi la questione del diritto di accesso alla conoscenza dei procedimenti algoritmici di grandi imprese private che abbiano un potere comunicativo globale. Il diritto di conoscere del cittadino a tutela del "diritto a non essere manipolato" nei processi democratici apre nuovi scenari per un diritto privato a vocazione collettiva.

¹ È borsista di Dottorato di ricerca in Diritto Comparato e Processi di Integrazione presso l'Università della Campania Luigi Vanvitelli. SSD Ius/01: diritto privato. Docente a contratto del corso "Illecito e rimedi privatistici" integrativo dell'insegnamento ufficiale di Istituzioni di Diritto Privato, per l'a.a. 2022/2023 presso l'Università di Salerno, Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza). E-mail: vincenza.conte@unicampania.it - Ark:/80372/2596/v11/012

PAROLE-CHIAVE: Diritto all'accesso. Segreto industriale. IA. Appalti pubblici. Scoring.

ABSTRACT:

The rational use of information technology has not only contributed to the improvement of the completeness of automated decision-making processes, ensuring greater efficiency and economy in administrative action, but has also proved to be an objective tool against corruption and arbitrary decisions. The essay examines the issue of the relationship between the right of access to administrative documents, the right of access to tender documents, and the right to corporate secrecy. It then addresses the issue of the right of access to knowledge of the algorithmic processes of large private enterprises that have global communicative power. The citizen's right to know protecting the right not to be manipulated in democratic processes opens up new scenarios toward a private law with a collective vocation.

KEYWORDS: Right to access. Trade secret. IA. Public procurement. Scoring.

SOMMARIO: 1. Premessa: tecnologia e conoscenza – 2. Il potere informativo. Il diritto di informare e di essere informati nell'esperienza costituzionale italiana, presidio di una società a partecipazione democratica. – 3. Il “diritto a conoscere” in Italia: l'evoluzione della disciplina sull'accesso – 4. Appalti pubblici e accesso civico generalizzato: conflitti tra esigenze di conoscenza ed esigenze di segretezza dell'impresa. – 5. La disciplina del diritto sul segreto commerciale e il diritto di accesso civico: una lacuna ‘assiologica’. Il caso del ‘fracking’. – 6. Diritto di accesso ai procedimenti algoritmici della Pubblica amministrazioni: i casi italiano e francese. – 7. Il diritto di accesso nei confronti di imprese private. Lo scoring e le corporations globali di comunicazione sociale. Il bilanciamento con la libertà di iniziativa economica e il rapporto tra diritto soggettivo di accesso e tutela della democrazia, con applicazione diretta dell'art. 1 cost.

1. PREMESSA: TECNOLOGIA E CONOSCENZA

Nell'odierna società digitale, il progressivo e performante sviluppo tecnologico ha comportato il poderoso riverberarsi in ogni ambito dell'agire umano di sempre più sofisticati strumenti di intelligenza artificiale².

L'avvento delle nuove tecnologie e la complessiva dematerializzazione dei processi produttivi e distributivi della società moderna hanno interessato in modo significativo gli ambiti della digitalizzazione, elaborazione, utilizzazione e valutazione dei



² NATALINO IRTI. *Il diritto nell'età della tecnica*. Napoli: Editoriale Scientifica, 2007, p. 14 ss. KLAUS SCHWAB. *Die Vierte Industrielle Revolution*, Oxford, 2006, *passim*. In questa prospettiva, altresì, LUCIANO FLORIDI. *La quarta rivoluzione. Come l'infosfera sta trasformando il mondo*, Milano, 2017, p. 106 ss. ID., *Etica dell'intelligenza artificiale. Sviluppi, opportunità, sfide*. Milano: Raffaello Cortina, 2022. In argomento, ampiamente, S. RODOTÀ, *Tecnopolitica. La tecnologia e le nuove tecnologie della comunicazione*, 2^a ed., Roma-Bari, 2004, *passim*. ID., *Tecnologie e diritti*, Bologna, 2021, p. 17 ss. In dottrina, autorevolmente, PIETRO PERLINGIERI. *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, II, Napoli: Esi, p. 46 ss., e particolarmente p. 330 ss. PASQUALE FEMIA e CAROLINA PERLINGIERI. *Editoriale*, in *Tecnologie e Diritto*, 2020, p. 1 ss., ove icasticamente è dato rilevarsi quanto segue: «[I]a velocità computazionale, il proliferare di decisori robotici, la conseguente incalcolabilità soggettiva delle decisioni, le incertezze sulla imputazione soggettiva e sul nesso causale delle azioni compiute da o per mezzo di agenti *software* autonomi configurano un nuovo linguaggio normativo, l'interpretazione e la costruzione giuridica del quale sembrano muoversi in un territorio incognito». Per un approfondimento sul tema si rinvia a PASQUALE FEMIA. *Essere norma. Tesi sulla giuridicità del pensiero macchinico*, in P. PERLINGIERI, S. GIOVA e I. PRISCO (a cura di), *Il trattamento algoritmico dei dati tra etica, diritto ed economia*, 2020, p. 67 ss. SALVATORE SICA. *Pubblico e privato al tempo della trasformazione digitale*, in *Tecn. dir.*, 2021, pp. 89-101. In prospettiva critica si vedano le riflessioni di GUNTHER TEUBNER. *Soggetti giuridici digitali? Sullo status privatistico degli agenti software autonomi*. trad. it. di P. FEMIA, Napoli: Esi, 2019, p. 55 ss. In tema, per un'accurata riflessione sulle problematiche giuridiche derivanti dalla diffusione dell'intelligenza artificiale, si rinvia a GIOVANNI MARIA RICCIO e GIORGIO GIANNONE CODIGLIONE. *La rilevanza delle basi giuridiche per il trattamento di dati personali mediante sistemi di intelligenza artificiale*, in ALESSANDRO PAJNO, FILIPPO DONATI, ANTONIO PERRUCCI (a cura di), *Intelligenza artificiale e diritto: una rivoluzione?*, Vol. I, 2022, pp. 281-311.

dati³, generando uno straordinario impatto evolutivo nel contesto informatizzato⁴ ed imponenti trasformazioni nel tessuto economico-sociale⁵.

I cambiamenti descritti, invero, non sono avulsi da criticità, per ciò che attiene anzitutto il coordinamento tra la normativa sul diritto all'accesso e la disciplina in tema di segreto commerciale, alle quali, pertanto, dedicheremo attenzione.

Si pongono così all'attenzione dei giuristi situazioni inedite, di incerta regolamentazione, e insidiosi ambiti di interesse e bisogni meritevoli di tutela, con l'ineludibile necessità di salvaguardare nell'attuale «mondo-mercato digitale»⁶ i diritti e le libertà fondamentali degli individui⁷.

In tale contesto, assume un rilievo peculiare la questione dell'accesso e della protezione delle informazioni raccolte ed elaborate nei procedimenti algoritmici⁸.

³ La letteratura sul tema è copiosa. Cfr., incisivamente, SALVATORE SICA e VIRGILIO D'ANTONIO. *La commodification dei dati personali nella data driven society*, in P. STANZIONE (a cura di), *I "poteri privati" delle piattaforme e le nuove frontiere della privacy*. Torino: Giappichelli, 2022, pp. 129-149. GIOVANNI SCIANCALEPORE. *I dati come oggetto del contratto tra la Direttiva sui contenuti digitali e il GDPR*, in P. STANZIONE (a cura di), *I "poteri privati" delle piattaforme e le nuove frontiere della privacy*. Torino: Giappichelli, 2022, pp. 116-127. Nitidamente, PIETRO PERLINGIERI. *Sul trattamento algoritmico dei dati*, in *Tecn. dir.*, 2020, p. 181 ss. Per un approfondimento v. TOMMASO EDOARDO FROSINI. *Le sfide attuali del diritto ai dati personali*, in P. Perlingieri, S. Giova e I. Prisco (a cura di), *Il trattamento algoritmico dei dati tra etica, diritto ed economia*, cit., p. 395 ss.

⁴ Una sicura guida sul punto è fornita in PASQUALE FEMIA. *Una finestra sul cortile. Internet e il diritto all'esperienza metastrutturale*, in C. PERLINGIERI e L. RUGGIERI (a cura di), *Internet e diritto civile*. Napoli: Esi, 2015, p. 36 ss. e *ivi* per ulteriori riferimenti. FABRIZIO CALISAI. *Dati, informazioni e conoscenze: inquadramento giuridico e regolazione. Appunti su un potenziale paradigma appropriativo*, in *Tecn. dir.*, 2020, p. 13 ss. Si è opportunamente rilevato che «[t]he massive digitalisation that started at the beginning of the 1990s has allowed music, photographs, videos, etc to be dematerialized, giving rise to a real digital world-wide market which, within the European Market perspective, must be unique as well»; ERIKA GIORGINI. *Algorithms and Law*, in *ItaLJ*, 2019, p. 155 ss. Più di recente, preziosi rilievi, in ANDREA LEPORE, *I.A. e responsabilità civile. Robot, autoveicoli e obblighi di protezione*, in *Tecn. dir.*, 2021, p. 190 ss.

⁵ Per una lucida e circostanziata trattazione del tema cfr. CAROLINA PERLINGIERI. *Diritto privato delle nuove tecnologie: contenuti e competenze*, in *Tecn. dir.*, 2021, p. 70 ss. EAD., *Creazione e circolazione del bene prodotto dal trattamento algoritmico dei dati*, in P. Perlingieri, S. Giova e I. Prisco (a cura di), *Il trattamento algoritmico dei dati tra etica, diritto ed economia*, Atti del 14° Convegno Nazionale, Napoli, 2020, p. 180 ss. Discorre di «datificazione», SIMONE CALZOLAIO. *Voce Protezione dei dati personali (dir. pubbl.)*, in *Dig. disc. pubbl.*, Agg., Torino, 2017, p. 598 ss. Più di recente, GIUSEPPE VERSACI. *La contrattualizzazione dei dati personali dei consumatori*. Napoli: Esi, 2020, p. 11 ss.

⁶ L'espressione è da attribuirsi alle riflessioni di ERIKA GIORGINI, *Algorithms and Law*, cit., p. 132.

⁷ STEFANO RODOTÀ. *Il mondo della rete. Quali i diritti, quali i vincoli*. Roma-Bari: Laterza, p. 2014, p. 37 ss. Incisivamente, PIETRO PERLINGIERI. *Mercato, solidarietà e diritti umani*, in *Rass. dir. civ.*, 1995, p. 84 ss.; ID., *La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile*. Napoli: Esi, 2005, p. 175 ss.; ID., *Principio personalista, dignità umana e rapporti del diritto civile*. Napoli: Esi, 2005, p. 1 ss.; CAROLINA PERLINGIERI. *Enti e diritti della persona*. Napoli: Esi, 2008, p. 17 ss. NICOLÒ LIPARI. *Diritto e valori sociali. Legalità condivisa e dignità della persona*. Roma, 2004, *passim*. GIOVANNI PERLINGIERI. *Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile*. Napoli: Esi, 2015, p. 115 ss.

⁸ Sul punto, imprescindibili le riflessioni di PIETRO PERLINGIERI. *La pubblica amministrazione e la tutela della privacy. Gestione e riservatezza dell'informazione nell'attività amministrativa*, 2003, in ID. *La persona e i suoi diritti*, p. 255 ss. ID., *Privacy digitale e protezione dei dati personali tra persona e mercato*, in *Foro nap.*, 2018, p. 481 ss. Per ulteriori approfondimenti, v. MARIA GABRIELLA STANZIONE. *Il regolamento europeo sulla privacy: origini e ambito di applicazione*, in *Eur. dir. priv.*, 2016, p. 1949 ss. SALVATORE SICA e VIRGILIO D'ANTONIO. *Privacy e diritti della personalità in rete*, in D. Valentino (a cura di), *Manuale di diritto*

2. IL POTERE INFORMATIVO. IL DIRITTO DI INFORMARE E DI ESSERE INFORMATI NELL'ESPERIENZA COSTITUZIONALE ITALIANA, PRESIDIO DI UNA SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA

Non v'è dubbio che l'avvento delle nuove tecnologie abbia mutato incisivamente anche il processo decisionale del governo italiano⁹, ridisegnando, a seguito della crisi pandemica da Covid-19, nuovi paradigmi organizzativi e digitali a supporto dei cittadini e delle imprese.

«La telematizzazione e l'automatizzazione dell'azione amministrativa rappresentano le «nuove tecniche» di un'amministrazione pubblica che non solo deve operare nella realtà di una società globalizzata, dominata dalle leggi del mercato e dal «fattore tempo», ma deve «rispondere» anche alla «centralità nuova» del privato nel suo rapporto con la pubblica amministrazione»¹⁰. Secondo quanto delineato dalla Commissione Europea¹¹, l'azione di implementazione delle nuove tecnologie nel settore dell'azione amministrativa deve proiettarsi ai valori portanti di trasparenza, efficienza ed inclusività, alla stregua del principio di libera informazione e nell'ottica delle «*Open Government priorities*»¹².

dell'informatica, 2016, pp. 95-132. In tema, anche, SERENA SERRAVALLE. *Il danno da trattamento dei dati personali nel GDPR*. Napoli, Esi, 2020. GIORGIO RESTA. *I diritti personali oggetto del contratto, Riflessioni sul coordinamento tra la Direttiva (UE) 2019/770 e il Regolamento (UE) 2016/679*, in A.M. Gambino, A. Stazi (a cura di), *La circolazione dei dati. Titolarità, strumenti negoziali, diritti e tutele*, Pisa, 2020, *passim*.

⁹ Nella direzione prospettata, ben si colloca il Piano di Innovazione Digitale (PID) 2022-2024, quale programma di interventi che pone al centro l'organizzazione digitale, facendo leva sulla innovazione e digitalizzazione dei servizi rivolti all'utenza interna, ad altre P.A., ai cittadini e alle imprese, nel rispondere alle esigenze derivanti dal contesto normativo e sociale che influenza l'attività del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il processo di digitalizzazione, accelerato dalla pandemia da Covid-19, ha accresciuto l'esigenza di far uso di paradigmi digitali. (Reperibile in *lavoro.gov.it*). Si pensi, altresì, al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che prevede un insieme di azioni e interventi disegnati per superare l'impatto economico e sociale della pandemia e costruire un'Italia nuova, dotandola degli strumenti necessari per affrontare le sfide ambientali, tecnologiche e sociali di oggi e di domani. Nel contesto comunitario, l'UE ha poi avviato la creazione di un mercato unico digitale libero e sicuro con accesso attraverso il portale «*Your Europe*», con l'obiettivo di fornire supporto a cittadini e imprese riguardo i diritti e le opportunità del mercato unico continentale; inoltre, la Commissione ha presentato il «*Digital Compass 2030*», per la trasformazione digitale dell'Europa entro il 2030.

¹⁰ ALFONSO MASUCCI. *Procedimento amministrativo e nuove tecnologie. Il procedimento amministrativo elettronico ad istanza di parte*. Torino: Giappichelli Editore, 2011, p. 12, del quale sono le parole fra virgolette.

¹¹ Per una ricostruzione approfondita si rinvia al «Codice di buona condotta amministrativa», strumento attraverso il quale la Commissione europea si impegna a declinare una serie di valori portanti: *in primis* il valore del servizio, dell'indipendenza, della responsabilità, dell'*accountability*, dell'efficienza e, non in ultimo, il valore della trasparenza. (Online in *commission.europa.eu*).

¹² Nel suo Rapporto generale del 2016 in tema di *Open Government*, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) ha fornito una prima e lucida definizione di *Open Government*: «*a culture of governance based on innovative and sustainable public policies and practices inspired by the principles of transparency, accountability, and participation that fosters democracy and inclusive growth*». Facendo seguito ad un'indagine compiuta nel 2015, era emerso come ogni Paese preso in esame perseguisse «Open Government

Il principale strumento per rendere effettiva la realizzazione di tali obiettivi, stante l'impostazione della Commissione, è da rinvenirsi nel principio del libero accesso ai dati ed ai servizi delle amministrazioni pubbliche, a livello nazionale e transfrontaliero.

Il diffuso riconoscimento della stretta correlazione tra conoscenza e potere¹³, rende palese l'ampia misura nella quale in una società democratica l'accesso all'informazione (*indi* alla conoscenza), quale bene giuridico¹⁴ attraverso cui si estrinseca il pieno diritto alla personalità dell'individuo¹⁵, si tramuta in reale strumento di controllo sugli eventuali effetti discriminatori derivanti dall'utilizzo di procedure algoritmiche.

Riflettendo in particolare su taluni aspetti della prassi amministrativa e giurisprudenziale, emerge l'opacità della *governance* algoritmica «proprietaria», espressione adoperata in riferimento all'uso di metodologie decisionali automatizzate da parte dei governi, allo scopo di informare il processo decisionale e giudiziario, rendendo lo stesso più veloce, oggettivo ed affidabile, in altre parole più «efficiente», aperto alla supervisione e al contributo del pubblico.

Maggiore è il potere decisionale della tecnologia, più alto è il rischio del c.d. «salto nel buio»¹⁶: il difetto di trasparenza, invero, nasconde e agevola il propagarsi di decisioni arbitrarie, fortemente lesive per i diritti e le libertà civili.

Nella dottrina nordamericana si è rilevato che: «[f]ederal, state, and local governments increasingly depend on automated systems – often procured from the private sector – to make key decisions about civil rights and liberties. When individuals affected by these decisions seek access to information about the algorithmic methodologies that produced

priorities”, diverse, a seconda del contesto specifico di ciascun Paese, pur senza riferirsi ad una specifica definizione di *Open-Government*. Cfr. OECD, *Open Government: The Global Context and the Way Forward*, OECD Publishing, Paris, 2016. In argomento cfr. JOSEPH FELLER, PATRICK FINNEGAN, OLOF NILSSON. *Open innovation and public administration: Transformational typologies and business model impacts*, in *European Journal of Information Systems*, 20, 2011, p. 358 ss.

¹³ HANNAH BLOCH-WEHBA. *Access to Algorithms*, in *Fordham Law Review*, 88/4, 2020, pp. 1266-1314. Nella visuale teorica descritta dall'a. la legge sull'accesso svolge funzioni fondamentali nel promuovere la responsabilità e la trasparenza degli algoritmi. In primo luogo, consente a chiunque di contestare l'opacità dell'algoritmo nei documenti e nei procedimenti governativi, la legge sull'accesso può alleviare parte dell'onere altrimenti sostenuto dalle parti che spesso sono povere e prive di risorse. In secondo luogo, la legge sull'accesso mette in discussione l'acquisto da parte del governo di tecnologie decisionali algoritmiche da fornitori privati, soggette a contratti che includono ampie protezioni per i segreti commerciali e i diritti di proprietà intellettuale.

¹⁴ Come insegna la migliore dottrina civilistica, possono considerarsi tali quando presentano «una utilità socialmente apprezzabile e ad un tempo trovino nell'ordinamento, nella sua unitarietà, una valutazione in termini di meritevolezza».

¹⁵ PIETRO PERLINGIERI. *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo europeo delle fonti*. III, Napoli: Esi, 2020, p. 119 ss., ove acutamente è dato rilevare quanto segue: «[l]'informazione, in una società democratica, rappresenta il fondamento della partecipazione del cittadino alla vita del Paese [...]». Per questa prospettiva già ID. *Informazione, libertà di stampa e dignità della persona*, in *Rass. dir. civ.*, 1986, p. 624 ss.

¹⁶ NIKLAS LUHMANN. *Die Paradoxie des Entscheidens*, in *Verwaltungsarchiv*, 1993, p. 288.

them, governments frequently assert that this information is proprietary and cannot be disclosed¹⁷»: riflessioni che ben si attagliano anche al contesto giuridico continentale¹⁸. La tematica appare di non semplice trattazione, sì che l'indagine prospetta la necessità di ripensare talune categorie tradizionali, verificandone la compatibilità con il sistema ordinamentale.

Le sfide globali poste dall' *e-government*¹⁹, il massivo impiego nei processi amministrativi delle tecnologie informatiche, si sostanziano nel diritto del soggetto che, partecipando attivamente al circuito tecnologico delle informazioni, esercita il diritto all'accesso telematico.

Esse, dunque, sono da interpretarsi quali tentativi di rivendicare un importante insieme di interessi di trasparenza: *in primis*, il diritto del singolo di conoscere l'effettivo *modus operandi* posto in essere dal governo per raggiungere una particolare decisione.

Come tali, risuonano nel più ampio quadro della legge sulla trasparenza²⁰, quale strumento per garantire «il buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione», *ex art. 97* della Costituzione italiana, che mira ad aprire il processo decisionale del governo al pubblico, nel pieno rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti²¹. L'impiego dell'intelligenza artificiale nella

¹⁷ «I governi federali, statali e locali dipendono sempre più da sistemi automatizzati – spesso acquistati dal settore privato – per prendere decisioni chiave in materia di diritti civili e libertà. Quando le persone interessate da queste decisioni chiedono di accedere alle informazioni sulle metodologie algoritmiche che le hanno prodotte, i governi spesso affermano che queste informazioni sono 'proprietarie' e non possono essere divulgate», così HANNAH BLOCH-WEHBA, *Access to Algorithms*, cit., p. 1265.

¹⁸ Il riferimento volge a quanto espressamente stabilito dall'art. 12 del Codice dell'Amministrazione Digitale, che dispone «che le amministrazioni pubbliche utilizzano tecnologie informatiche, per realizzare gli obiettivi di efficacia, efficienza, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione». (GU n.112 del 16-05-2005 - Suppl. Ordinario n. 93). Cfr. in *agid.gov.it*.

¹⁹ Si veda, in tal senso, la Comunicazione della Commissione Europea del 26 settembre 2003: «Il ruolo dell' *e-governement* per il futuro dell'Europa»: «l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni, coniugato a modifiche organizzative ed all'acquisizione di nuove competenze al fine di migliorare i servizi pubblici ed i processi democratici e di rafforzare il sostegno alle politiche pubbliche». Anche le Nazioni Unite, nel Rapporto annuale sull' *e-government* quale strumento di sviluppo sostenibile (2016), hanno riscontrato un sensibile aumento dei Paesi che utilizzano strumenti informatici nella pubblica amministrazione per offrire servizi *online* ai cittadini. Cfr. The United Nations E-Government Survey 2016: *e-Government in Support of Sustainable Development*, July 2016 (in publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2016). Le Nazioni Unite, nel Rapporto annuale sull' *e-government* quale strumento di sviluppo sostenibile (2016), hanno evidenziato un sensibile aumento dei Paesi che utilizzano strumenti informatici nella pubblica amministrazione per offrire servizi *online* ai cittadini.

²⁰ D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni». Cfr. art. 1, ove segnatamente è dato appurare che: «[la] trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche». Consultabile *online* in mise.gov.it.

²¹ Tramite l'accesso civico e la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione.

Pubblica Amministrazione ha, peraltro, posto la necessità di garantire i principi e le garanzie procedurali, a partire dall'obbligo di motivazione, con la necessità di assicurare trasparenza e maggior apertura non solo con riguardo ai dati, quanto alla *ratio* sottesa al processo di funzionamento dei servizi automatizzati, in rapporto alla disciplina dell'amministrazione digitale²².

Il collegamento immediato tra trasparenza e diritto di accesso e la loro incidenza sulla garanzia del sistema democratico devono essere posti in relazione con l'esperienza costituzionale italiana, la quale ha elaborato, e non da ora, la categoria del diritto ad essere informati, configurandola quale posizione soggettiva autonoma, derivata dalla libertà di manifestazione del pensiero e dal diritto di informare²³.

Il diritto ad essere informati è stato oggetto di attenzione anche nella più autorevole dottrina civilistica²⁴, assumendo nel tempo caratura assiologica crescente²⁵, soprattutto quando il sistema informativo determinato dai *social media* ha lasciato emergere l'esigenza di configurare tale diritto nella specifica funzione di diritto a non essere manipolato²⁶.

²² L'insieme di misure innovative introdotte a livello europeo con i primi documenti strategici, (a mero titolo esemplificativo il richiamo volge all'Agenda Digitale Europea del 2020), al fine di accelerare il processo di informatizzazione della P.A.

²³ A favore di questa configurazione PIETRO PERLINGIERI. *L'informazione come bene*, cit., p. 333 ss. e NICOLÒ LIPARI. *Libertà di informazione o diritto ad essere informati? (Spunti di riflessione)*, in *Riv. radiodiff. telecom.*, 1978, p. 2, ove compiutamente è dato rilevare che: «[n]ella sua formulazione letterale l'art. 21 Cost. considera esclusivamente il diritto di manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Nel momento in cui diamo a questo testo (io credo legittimamente) il significato di una garanzia della libertà di "informare", abbiamo già compiuto un salto qualitativo rispetto alla semplice libertà di manifestare il proprio pensiero, perché abbiamo già caratterizzato il dettato costituzionale non semplicemente in funzione dell'interesse di chi utilizza il mezzo di diffusione, ma altresì in funzione dell'utilità di un prevedibile destinatario della comunicazione».

²⁴ Autorevolmente sia consentito rinviare a PIETRO PERLINGIERI. *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, cit., p. 134 ss., ove l'a. pone enfasi sulla situazione soggettiva del destinatario della comunicazione. In dottrina anche, G.B. FERRI. *Informare ed essere informati*, in *Rass. dir. civ.*, 2003, p. 588 ss.; VEZIO CRISAFULLI. *Problematica della libertà d'informazione*, in *Il Politico*, 1964, pp. 285-305; VITO RIZZO (a cura di), *Diritto e tecnologie dell'informazione*, Napoli, 1998, *passim*.

²⁵ Il percorso dal diritto di informare, a quello di essere informato e, finalmente, di non essere manipolato costituisce un esempio del percorso di concretizzazione creativa della giurisprudenza (e della dottrina) già presentato, in tesi generale, da TULLIO ASCARELLI. *Giurisprudenza costituzionale e teoria dell'interpretazione*, in *Riv. dir. proc.*, 1957, p. 352 ss.

²⁶ JACK M. BALKIN. *The fiduciary model of privacy*, in *Harvard L. Review Forum*, 134(1), 2020, pp. 11-33. P. FEMIA, *Tumulti contrattuali. 'Collettivo fluido' nei social media, socializzazione sinallagmatica, reticolarità, azione contrattuale comune*, in C. CAMARDI (a cura di), *La via europea per l'intelligenza artificiale*, p. 100 ss. Ulteriormente, il rinvio volge alle pregevoli riflessioni in ID., *Discriminazione (divieto di)*, in *Enc. dir., I Tematici, Contratto*, Milano, 2021, p. 499 ss. Sull'effettività del diritto fondamentale a non essere manipolati, sia consentito un richiamo a VINCENZA CONTE. *Disinformazione in rete e rimedi contrattuali*, relazione al convegno "La tutela della persona tra problematiche sociali ed innovazione tecnologica. Dialogo tra Italia e Spagna", Caserta-Cadice, 18.02.22; EAD., *Recesso ad nutum nei social media, corresponsività e rilevanza della buona fede posteriore all'inadempimento*, in *Tecn. dir.*, 2021, p. 136 ss. In termini generali, un utile approfondimento in VITALBA AZZOLINI. *Chi ha paura della libertà di internet?*, in *IBL idee per il libero mercato*, 2019, pp.1-17, ove si rimarca il ruolo determinante svolto da pochi soggetti come *Google, Facebook, Twitter, Youtube e Instagram*,

Più in generale e nel pieno contesto delle *Information and Communication Technologies* (ICT)²⁷, la comunicazione digitale ha determinato un profondo mutamento nelle dinamiche sociali, con significative ricadute soprattutto nella sfera privata, relativamente all'esercizio dei diritti *inviolabili* di libertà, declinati in virtù di una concezione dinamica e connaturati alla *persona*, quale valore all'apice dell'ordinamento giuridico, nell'alveo del dettato costituzionale *ex* articolo 2.

Nell'ordinamento vigente il diritto di informazione, pur non espressamente sancito dalla Carta Costituzionale, trova fondamento nell'art. 21, addivenendo a presupposto e garanzia per l'attuazione dell'effettiva eguaglianza e della partecipazione di tutti alla vita del paese.

In questa direzione, l'attività informativa non è mai «culturalmente neutrale», essa si presenta quale «bene strumentale» e «attività» preordinata al corretto esercizio delle funzioni pubbliche²⁸. Nella cornice argomentativa appena delineata, la libertà di informazione si pone, anzitutto, quale potere del singolo richiedente di ottenere l'ostensione di documenti della Pubblica Amministrazione.

3. IL “DIRITTO A CONOSCERE” IN ITALIA: L'EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA SULL'ACCESSO

A tal riguardo, appare opportuno procedere esaminando tre profili di indagine, rispetto ai quali emerge con particolare evidenza la correlazione assiologica e funzionale tra diritto ad essere informati²⁹ e diritto di accesso.

In primo luogo, si dovrà considerare quale incidenza abbia la disciplina dell'accesso civico; in secondo, come tale disciplina interagisca con la protezione del segreto

che detengono le chiavi dei “cancelli” da cui passa l'informazione. La ricchezza delle reti rende decisivo il ruolo dei soggetti capaci di ordinarla e di facilitare il collegamento tra chi produce l'informazione e chi desidera riceverla. Alla luce di quanto delineato essi vengono definiti *gatekeepers*: portieri dell'informazione nello spazio digitale. EMILY B. LAIDLAW. *A framework for identifying Internet information gatekeepers*, in *International Review of Law, Computers & Technology*, Vol. 24, 3, 2010, pp. 263-276; anche, EAD., *Regulating Speech in Cyberspace*, Cambridge, 2015, p. 44 ss.

²⁷ L'espressione *Information and Communication Technology* esprime la convergenza tra l'informatica e le telecomunicazioni nell'identificare i settori legati allo scambio di informazioni. Con riguardo al diritto di e all'informazione, sia consentito rinviare a S. SICA, V. ZENO ZENCOVICH. *Manuale di diritto dell'informazione e della comunicazione*, Padova, 2015, *passim*.

²⁸ PIETRO PERLINGIERI. *La pubblica amministrazione e la tutela della privacy*, cit., p. 259.

²⁹ Il tema trova ancor oggi un eco importante negli autorevoli studi di PIETRO PERLINGIERI. *L'informazione come bene*, cit., ora in ID. *Il diritto dei contratti tra persona e mercato*, Napoli, 2003, p. 309, ove icasticamente si rileva che: «se non c'è completezza e correttezza nell'informazione non ci può essere democrazia».

commerciale; e, conclusivamente, se e in qual modo i risultati raggiunti siano applicabili quando oggetto della pretesa di conoscenza sia il prodotto di un sistema di intelligenza artificiale.

Significativa attenzione suscita la disciplina sul diritto di accesso, la rilevanza della quale deve essere inscritta nella più ampia cornice dei princípi di trasparenza, imparzialità e buon andamento della P.A., alla luce di una più moderna dimensione partecipativa e collaborativa della stessa, riflesso dei valori democratici posti alla base del sistema ordinamentale vigente.

Appare utile ripercorrere l'*iter* normativo che ha introdotto la trasparenza amministrativa nel nostro ordinamento.

Il tradizionale concetto di trasparenza, circoscritto al diritto di accesso agli atti ed ai documenti per coloro che avessero un «diretto, concreto ed attuale»³⁰ interesse, si è progressivamente rivelato insufficiente, a seguito della emanazione di provvedimenti normativi³¹ che, pur se in riferimento a settori specifici, hanno riconosciuto agli utenti la titolarità di un diritto di accesso ai dati pubblici.

All'originario diritto di accesso ai documenti previsto dalla l. n. 241/1990³² si affianca la disciplina introdotta con il d.lgs. n. 150/2009³³, con il quale si è affermato il

³⁰ A seguito della modifica operata dalla legge n. 15/2005, la nuova formulazione dell'art. 22, secondo comma, della legge n. 241/1990, qualifica il diritto di accesso come inerente ai livelli essenziali delle prestazioni concernente i diritti civili e sociali da garantirsi su tutto il territorio nazionale, limitato solo in presenza di interessi sensibili. Pertanto, il diritto di accesso va sempre collegato ad una specifica situazione soggettiva giuridicamente rilevante, cui corrisponde un interesse «diretto», «concreto» e «attuale».

³¹ Si pensi, per citare un esempio, al D.Lgs.n.82/2005, anche noto come “Codice dell'Amministrazione digitale” (Testo del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 aggiornato al Decreto-legge n. 36/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 79/2022), che ha introdotto un *corpus* di disposizioni che attribuiscono ai sistemi informatici una funzione privilegiata nella gestione dei rapporti tra amministrazione pubblica e cittadini. Il summenzionato Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), all'art. 12 dispone che «le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione», che assicurino «la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale» (cfr. art. 2), e di spiccato valore ai fini dell'indagine che si sta svolgendo: che «i dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati» (cfr. art. 50).

³² Il tradizionale accesso agli atti, previsto dall'art.22 della Legge n.241/1990, permette di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto richiedente abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso. Cfr. Dispositivo dell'art. 22, “Legge sul procedimento amministrativo”, ove segnatamente è dato appurare quanto segue:

«1. Ai fini del presente capo si intende:

1. a) per “diritto di accesso”, il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
2. b) per “interessati”, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;

principio di trasparenza inteso come *total disclosure*, ossia «accessibilità totale» al patrimonio informativo pubblico, «anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche», in riferimento ad ogni aspetto dell'organizzazione, istituendo nel nostro ordinamento una nuova posizione qualificata in capo a ciascun cittadino, con riguardo all'azione degli Enti, e allo scopo di «favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità»³⁴.

Con la legge 6 novembre 2012, n. 190³⁵ la trasparenza diviene effettivo strumento per prevenire i fenomeni corruttivi. L'effettività di tale principio è rafforzata dal più libero accesso ai documenti amministrativi. Il successivo d.lgs. 33/2013³⁶ ha introdotto l'accesso civico c.d. «semplice», diretto a fondare obblighi di pubblicazione gravanti sulla pubblica amministrazione e la legittimazione di ogni cittadino a richiederne l'adempimento. Il suddetto decreto costituisce un punto nodale per l'evoluzione del modello di trasparenza, con

3. c) per “controinteressati”, tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
 4. d) per “documento amministrativo”, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
 5. e) per “pubblica amministrazione”, tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.
3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.
4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.
5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.
6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere».

³³ D.lgs. n. 150/2009, “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”.

³⁴ Il riferimento volge al testo dell'art.11, comma 1, D.Lgs. n. 150/2009, c.d. “Decreto Brunetta”. L'articolo in parola è stato poi abrogato dall'art. 52, comma 5 del D.Lgs. 33/2013, ed i suoi contenuti sono stati ripresi completamente dall'art.10 del “Testo unico sulla trasparenza”. La trasparenza, dunque, si pone non solo quale strumento finalizzato al controllo del procedimento amministrativo, ma anche vero e proprio obiettivo per l'azione amministrativa.

³⁵ Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Legge Severino o Anticorruzione): “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”. (GU Serie Generale n. 265 del 13-11-2012).

³⁶ D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

l'obiettivo di consentire ai cittadini una più agevole partecipazione alle scelte amministrative, così arginando le misure limitative dell'accesso caratterizzanti la l. n. 241/1990.

Punto di svolta è da rintracciarsi nella rinnovata qualificazione della trasparenza come «accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche»³⁷. Il d.lgs. n. 97 del 2016³⁸, infatti, noto con l'acronimo «FOIA»³⁹ (il cd. *Freedom of Information Act*, mutuato dall'esperienza giuridica statunitense), ha introdotto l'accesso civico generalizzato, definito accesso di “terza generazione” dal Consiglio di Stato⁴⁰. La normativa in parola, garantendo a chiunque il diritto di accesso alle informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni, fa salvi i limiti a tutela degli interessi pubblici e privati stabiliti dalla legge; essa, pertanto, rappresenta una innovazione decisiva, indirizzata a ristrutturare la Pubblica Amministrazione come una trasparente “*casa di vetro*”⁴¹.

In tal caso, il bene giuridico tutelato, diversamente dall'accesso documentale caratterizzato da finalità individuali ed ‘egoistiche’, si collega a valori sovraindividuali e di rilevanza collettiva.

Il diritto di conoscere non ha un oggetto predefinito, non richiede alcuna preventiva dimostrazione circa la sussistenza di un interesse individuale concreto ed attuale e riguarda anche i dati e documenti per i quali non esiste l'obbligo di pubblicazione, che l'amministrazione deve, quindi, comunque fornire al richiedente⁴².

³⁷ Online in *giustizia.it*, in riferimento al summenzionato d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

³⁸ D.lgs. n. 97 del 2016, “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, (GU Serie Generale n.132 del 08-06-2016), ha apportato numerosi cambiamenti alla vigente normativa sulla trasparenza, rafforzandone il valore di principio cardine per l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni nei rapporti con i cittadini.

³⁹ Il *Freedom of Information Act*, diffuso in più di 100 paesi al mondo, rappresenta la normativa che garantisce a chiunque il diritto di accesso alle informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni, salvo i limiti a tutela degli interessi pubblici e privati stabiliti dalla legge. Tale diritto, in Italia, è previsto dal decreto legislativo n. 97 del 2016, che ha modificato il decreto legislativo n. 33 del 2013 (c.d. *decreto trasparenza*), con l'introduzione dell'accesso civico generalizzato. Maggiori approfondimenti, online, in foia.gov.it/normativa/cose-il-foia.

⁴⁰ Cfr. Adunanza Plenaria n. 10/2020.

⁴¹ La metafora della P.A. come “*casa di vetro*”, le cui funzioni, dunque, vanno esercitate con prerogative non più “sovrane”, tipiche di un'antica concezione dell'amministrazione che “cospira” segretamente contro il privato, è da attribuirsi alla celebre affermazione di Filippo Turati, in occasione di un Discorso tenuto presso la Camera dei Deputati nel 1908. Per un approfondimento cfr. GREGORIO ARENA. *Trasparenza amministrativa*, in S. CASSESE (a cura di), *Dizionario di diritto pubblico*, VI, Milano, 2006, p. 5945 ss.

⁴² Si tratta, dunque, di un regime di accesso molto più ampio di quello previsto dalla versione originaria dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013.

4. APPALTI PUBBLICI E ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO: CONFLITTI TRA ESIGENZE DI CONOSCENZA ED ESIGENZE DI SEGRETEZZA DELL'IMPRESA

Di recente si è posta la questione se la normativa sul diritto di accesso sia egualmente applicabile in relazione alle attività economiche riguardanti l'esecuzione di contratti pubblici⁴³.

Utile anticipare, sin da ora, che in tal caso l'accesso finisce, inevitabilmente, per coinvolgere informazioni riguardanti il contraente privato. Ciò ha avuto un particolare rilievo nella giurisprudenza amministrativa relativa agli appalti pubblici⁴⁴, che ha riconosciuto un ampio margine di applicazione alla normativa sull'accesso civico, sollevando, al contempo, la necessità di un ragionevole bilanciamento con le esigenze della segretezza commerciale che possano vantare i soggetti privati coinvolti nell'appalto: in sostanza, anche le imprese appaltatrici finiscono per rientrare nel raggio di azione dell'accesso civico⁴⁵.

⁴³ Sui contratti pubblici fondamentale ANDREA FEDERICO, *Autonomia negoziale e discrezionalità amministrativa. Gli «accordi» tra privati e Pubbliche Amministrazioni*, Napoli: Esi, 1999. Il principio di trasparenza trova riscontro tra i (tanti) principi generali della disciplina dei contratti pubblici. Segnatamente, l'art. 2 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163: *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*, stabilisce che le amministrazioni pubbliche si conformano ai principi di "economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice". Cfr. Cons. St., sez. VI, 22 aprile 2008, n. 1856, in *Foro amm. CdS*, 2008, p. 212 ss.; Cons. St., sez. V, 19 settembre 2008, n. 4520, *online in lexitalia.it*. Molto ampia la letteratura in argomento, la quale ha segnato l'evoluzione dalla segretezza alla trasparenza: IGNAZIO FRANCESCO CARAMAZZA, *Dal principio di segretezza al principio di trasparenza. Profili generali di una riforma*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1995, IV, 941 ss.; GAETANO D'AURIA, *Trasparenza e segreti nell'amministrazione italiana*, in *Politica del diritto*, 1990, I, 93 ss., ed ha poi analiticamente ricostruito i rapporti con il principio di tutela della riservatezza: ROBERTO MARRAMA, *La pubblica amministrazione tra trasparenza e riservatezza nell'organizzazione e nel procedimento amministrativo*, in *Dir. proc. amm.*, 1989, p. 416 ss.; RENATO LASCHENA e ALESSANDRO PAJNO, *Trasparenza e riservatezza nel processo amministrativo*, in *Dir. proc. amm.*, 1990, p. 5 ss.; per confrontarsi, infine, con il tema del diritto all'accesso: FRANCESCO MANGANARO, *Evoluzione del principio di trasparenza amministrativa*, in *Scritti in memoria di Roberto Marrama*, Napoli: Editoriale Scientifica, 2010, p. 3 ss.; ANNA DEL PRETE, *Criticità e prospettive per la disciplina del diritto di accesso generalizzato*, in *Nuove autonomie*, 2017, 3, p. 507 ss.

⁴⁴ Consiglio di Stato, sez. V, 11.04.2022 n. 2670. L'Adunanza Plenaria, nel pronunciarsi, ha chiarito che l'accesso civico generalizzato debba trovare applicazione anche nella materia dei contratti pubblici, sia in fase di gara che in fase di esecuzione. In giurisprudenza cfr. Cons. St., A.P., 2 aprile 2020, n. 10 e art. 53 d.lgs. n. 50/2016. In argomento v. VANNA MIRRA, *Accesso agli atti di gara e segretezza industriale: una conciliazione impossibile?* In *Urbanistica e appalti*, 2/2020, p. 171 ss. In tema di accesso agli atti di gara cfr. Cons. St., sez. III, sentenza del 16 febbraio 2021, n. 1437.

⁴⁵ SABINO CASSESE, *La partecipazione dei privati alle decisioni pubbliche. Saggio di diritto comparato*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2007, p. 13 ss.

La giurisprudenza ha dovuto risolvere il problema di coordinamento posto dall'art. 53 del codice dei contratti pubblici (d. lgs. n. 50 del 2016)⁴⁶, il quale esclude dal diritto di accesso (art. 53, comma 5, lett. *a* e *d*) i segreti commerciali e i programmi informatici oggetto di brevetto, con il prima ricordato d.lgs. n. 97 del 2016.

L'ammissibilità dell'accesso civico nella delicata materia degli appalti pubblici è stata riconosciuta dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, attraverso una serie di argomentazioni tese a garantire il controllo pubblico anche durante la fase esecutiva dell'appalto.

In particolare, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10 del 2020 ha chiarito che l'istituto debba trovare applicazione anche alla delicata materia dei contratti pubblici e, in specie, «all'esecuzione dei contratti pubblici», in tal caso qualificandosi l'accesso come «diritto di 'chiunque', non sottoposto ad alcun limite quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e senza alcun onere di motivazione circa l'interesse alla conoscenza», che viene riconosciuto e tutelato «allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico»⁴⁷. Si è affermato che «la disciplina dell'accesso civico generalizzato è applicabile anche agli atti delle procedure di gara e, in particolare, all'esecuzione dei contratti pubblici, ma resta ferma la verifica della compatibilità dell'accesso con le eccezioni relative di cui all'art. 5-bis, comma 1 e 2, a tutela degli interessi-limite, pubblici e privati, previsti da tale disposizione, nel bilanciamento tra il valore della trasparenza e quello della riservatezza»⁴⁸.

Il Consiglio di Stato ha precisato che tali limiti sono di stretta interpretazione, che ciò «non può comportare *ex se* l'esclusione dell'intera materia dall'applicazione dell'accesso civico generalizzato, che riacquista la sua naturale *vis expansiva* una volta venute meno le ragioni che giustificano siffatti limiti, condizioni o modalità di accesso»⁴⁹.

Utile chiedersi se le ragioni che presidiano il divieto di accesso di cui all'art. 53 del «nuovo» codice dei contratti pubblici, restino quelle di preservare l'efficienza economica dell'impresa. Appare chiaro che, ove le richieste di accesso facciano valere interessi

⁴⁶ Consultabile *online* in codicecontrattipubblici.com.

⁴⁷ Art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33 del 2013. Cfr. Cons. Stato, Adun. plen., 2 aprile 2020, n. 10, spec. par. 22.1. Per l'applicazione del principio v. Cons. Stato, III, 25 gennaio 2021, n. 697; Consiglio di Stato, sez. V, 11.04.2022 n. 2670.

⁴⁸ Punto 38, lett. c della motivazione. Cfr. Cons. Stato, Adun. plen., 2 aprile 2020.

⁴⁹ Cfr. Punto 28 in motivazione, Consiglio di Stato, sez. V, 11.04.2022 n. 2670. Nella direzione prospettata, anche la giurisprudenza di primo grado ha, più di recente, rimarcato la necessità di effettuare bilanciamenti con esigenze di segretezza dell'impresa. Cfr. Tar Salerno, con la pronuncia del 1.07.2022, in giustizia-amministrativa.it.

costituzionalmente superiori, legati al buon funzionamento del sistema democratico, il divieto (l'eccezionalità del quale è apertamente asserita anche dal Consiglio di Stato)⁵⁰, risulterebbe inapplicabile, sì che riprenderebbe vigore la disciplina dell'accesso civico.

Se, da un canto, l'ulteriore elaborazione e le non poche controversie derivanti dal complesso normativo appena evidenziato in materia di appalti pubblici è questione di diritto amministrativo, dall'altro emerge un profilo di notevole rilievo civilistico e costituzionale in tema di coordinamento della disciplina dell'accesso non soltanto con le ragioni ispirate alla tutela del diritto alla concorrenza o dei diritti di proprietà intellettuale, ma dalle assiologicamente ben più esigenti ragioni di tutela di diritti fondamentali della persona, e dalla possibilità che – attraverso l'esercizio del diritto individuale di accesso alla conoscenza relativa ad informazioni che (certo abbiano valore economico patrimoniale, ma) incidano sull'equilibrio politico dell'ordinamento giuridico – l'accesso individuale divenga uno strumento privato di tutela della libera formazione democratica del pensiero.

Appare evidente che la summenzionata disciplina dell'art. 53 abbia quale obiettivo la tutela della redditività delle imprese, mentre la normativa sul diritto di accesso sia ispirata a sostenere la libera e informata comunicazione politica entro la società civile, con l'esplicito obiettivo, ribadito a più riprese, di facilitare il diritto ad avere informazioni su comportamenti di enti pubblici e garantire una corretta formazione dell'opinione pubblica.

La funzione assiologica, il fondamento costituzionale del diritto all'accesso, non si esaurisce nella libertà di manifestazione del pensiero; esso, infatti, deve essere sistematicamente combinato anche con il principio di democraticità: il funzionamento democratico della nazione – principio costituzionale fondamentale – presuppone una corretta informazione, sì che il diritto ad essere informati non rappresenta solo un riflesso della libertà di manifestazione, ma ne costituisce il presupposto, affinché la democrazia non sia puramente formale.

⁵⁰ «L'eccezionalità è questione di interpretazione. Essa non è altro che la corretta individuazione della singolarità della relazione tra i molteplici principi coinvolti nella fattispecie concreta o della singolarità dell'attuazione del principio di una fattispecie atipica». Così, PIETRO PERLINGIERI e PASQUALE FEMIA. *Nozioni introduttive e principi fondamentali del diritto civile*, cit., p. 18. Cfr., inoltre, ID., *L'interpretazione della legge come sistematica e assiologica. Il brocardo in claris non fit interpretatio, Il ruolo dell'art. 12 disp. Prel c.c. e la nuova scuola dell'esegesi*, in ID., *Scuole tendenze e metodi. Problemi del diritto civile*. Napoli: Esi, 1989, p. 273 ss.

5. LA DISCIPLINA DEL DIRITTO SUL SEGRETO COMMERCIALE E IL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO: UNA LACUNA ‘ASSIOLOGICA’. IL CASO DEL ‘FRACKING’

Giungendo, ora, al secondo punto della trattazione, discorrere di segreto, ancor più di esigenze di segretezza dell’impresa, impone il richiamo all’art. 98 del codice della proprietà industriale, riformato sulla base di una normativa comunitaria del 2016⁵¹, la Direttiva «*Trade Secrets*»⁵² fondata sull’art. 114 TFUE: «Sulla protezione del *Know how* riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti».

In particolare, l’art. 98 c.p.i. prevede la tutela delle informazioni aziendali e delle esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore⁵³.

Occorre indagare quale sia la regolazione della disciplina del segreto commerciale quando la segretezza possa interferire con i diritti fondamentali: quando, ad esempio, la normativa sul segreto industriale venga ad interferire su richieste di accesso generalizzato che incidano sulla effettività del diritto alla salute: basti pensare alla possibilità che l’esercizio di tale diritto possa condurre ad una dichiarazione giudiziale di inopponibilità delle clausole di segretezza che hanno caratterizzato la ricerca e la commercializzazione dei vaccini, in occasione della recente pandemia⁵⁴.

⁵¹ Direttiva (UE) 2016/943 dell’8 giugno 2016 «sulla protezione del *Know how* riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti», in *eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0943&from=IT*. In tema, acutamente, HANNAH J. WISEMAN, *Trade Secrets, Disclosure, and Dissent in a Fracturing Energy Revolution*, in *Colum. L. Rev. Sidebar*, 1, 2011, pp. 1-13.

⁵² DAVIDE ARCIDIACONO. *Prospettive di adeguamento del diritto italiano alla Direttiva Trade Secrets*, in *Orizzonti del Diritto Commerciale*, 2, 2016, p. 3 ss.

⁵³ GUIDO NOTO LA DIEGA. *Internet of Things and the Law: Legal Strategies for Consumer-Centric Smart Technologies*. New York: Routledge, 2023, p. 9 ss.

⁵⁴ Questione oggetto di una interrogazione parlamentare presso il Parlamento europeo, che ha confermato la segretezza: PARLAMENTO EUROPEO, *Interrogazione parlamentare - E-006302/2020(ASW)*, 15.2.21, online: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-006302-ASW_IT.html. Una istanza di accesso civico presentata da un’associazione di consumatori al Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 è stata recentemente respinta dalla suddetta Autorità (8.3.2022). Il documento è reperibile online: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://altreconomia.it/app/uploads/2022/03/lettera_firmata.pdf. Sulla segretezza contrattuale, rispetto alla riforma del codice civile francese, di grande interesse le considerazioni di ANDREA FEDERICO, *Négociations e obblighi di riservatezza*, in *Giurisprudenza italiana*, 2018, V, p. 1309 ss.; cfr. inoltre CARLO ROSSELLO, *Le clausole di riservatezza e i “no disclosure agreements”*, in *Il diritto del commercio internazionale*, 2014, 28, fasc. 3, p. 697 ss. La questione riporta al più generale tema dei dati come oggetti di disposizione negoziale: sul tema, fondamentale, CAROLINA PERLINGIERI, *Data as the Object of a Contract and Contract Epistemology*, in *The Italian Law Journal*, 5 (2019), fasc. 2, p. 615 ss.

L'incidenza quindi sui diritti fondamentali del segreto industriale induce a ripensare le restrizioni della legislazione ordinaria alla circolazione delle informazioni di valore commerciale, quando la richiesta di informazione avanzata da un *quivis de populo* non sia di tipo concorrenziale, ma di tipo civile e costituzionale, espressiva della garanzia di funzionamento della società democratica⁵⁵.

Il rapporto tra segreto commerciale e libertà di manifestazione del pensiero costituisce, specie nella letteratura nordamericana, un settore di ampio dibattito. Dall'analisi comparativa emergono gli elementi di criticità rappresentati dalla normativa vigente. La disciplina del diritto sul segreto commerciale non ha tenuto conto di interessi che non fossero commerciali: si determina pertanto una lacuna 'assiologica', quando la segretezza posta a presidio del reddito dell'impresa interferisca, fino a poterli ledere, con diritti fondamentali⁵⁶.

Un esempio significativo in materia riguarda una tecnica di estrazione di gas naturale, nota come «*fracking*»⁵⁷. Nella dottrina giuridica nordamericana si è opportunamente osservato che il segreto commerciale diviene un problema quando entra in collisione con il diritto di libertà di parola garantito dal Primo Emendamento⁵⁸. Mentre nella disciplina del marchio⁵⁹ o del diritto d'autore non manca una discussione a volte anche assai penetrante delle interferenze con l'esercizio di diritti fondamentali a contenuto non patrimoniale, per ciò

⁵⁵ ANGELO MARIA ROVATI. *Prime note su proprietà intellettuale e riutilizzo dei dati pubblici*, in *Informatica e diritto*, Vol. XX, 2011, n. 1-2, pp. 153-184.

⁵⁶ «Si dice "lacuna assiologica" la situazione in cui, sebbene esista una soluzione a un determinato caso generico, la soluzione esistente è assiologicamente inadeguata in quanto l'autorità normativa non ha tenuto conto di una qualche proprietà, di cui avrebbe dovuto tenere conto. Detto altri menti, si produce una lacuna assiologica quando l'ipotesi di rilevanza è più estesa (ossia ricomprende più proprietà) della tesi di rilevanza»: GIOVANNI BATTISTA RATTI, *Rilevanza normativa, indeterminatezza, validità*, in AA. VV., *Jorge Luis Rodríguez. Teoria del diritto e analisi logica*, Madrid: Marcial Pons, 2014, p. 16; la questione è stata di recente acutamente rivisitata da MAURO ORLANDI, *Silentium legis*, in *Archivio giuridico sassarese*, 2022, XXVI:1, pp. 251-273 spec. p. 266 s.). In generale cfr. NORBERTO BOBBIO. *Lacune del diritto*, in *Noviss. dig. it.*, IX, Torino, 1963, spec. pp. 419 e 422: «oltre il significato di "mancanza di una norma certa", il termine "lacuna", nel linguaggio giuridico, ha anche il significato di "mancanza di una norma adeguata" (opportuna o soddisfacente o giusta)". In questo senso i giuristi parlano di lacuna della legge anche quando esiste una norma certa, ma questa orma non è quella che deve essere, secondo i valori fondamentali assunti dallo stesso giurista, e in base ai quali egli giudica l'adeguatezza o l'inadeguatezza di un ordinamento giuridico. Queste lacune possono dirsi "politiche" o "ideologiche", e rappresentano non una insufficienza ma una imperfezione dell'ordinamento giuridico». Autorevolmente sul punto v., TULLIO ASCARELLI. *Il problema delle lacune e l'art. 3 disp. prel. cod. civ. (1865) nel diritto privato*, in ID., *Studi di diritto comparato e in tema di interpretazione*, Milano: Giuffrè, 1952, p. 210 s. Nella tradizione della filosofia analitica la questione è ripensata da RICCARDO GUASTINI, *Defettibilità, lacune assiologiche, e interpretazione*, in *Revus*, 14 (2010), p. 57 ss.; un'ulteriore differenziazione in JORGE RODRÍGUEZ, *Lógica de los sistemas jurídicos*, Madrid: Centro de los estudios políticos y constitucionales, 2002, p. 76 ss.

⁵⁷ DEREK E. BAMBAUER. *Secrecy is Dead - Long Live Trade Secrets*, in *Denver Law Review*, 93 (2016), p. 833 ss.; cfr. spec. pp. 846-847. Utili richiami anche in HANNAH WISEMAN. *Trade secrets, disclosure, and dissent in a fracturing energy revolution*, in *Colum. L. Rev. Sidebar*, 1, 2011, pp. 1-13.

⁵⁸ Sul quale rinviamo alle riflessioni di ELISABETTA GRANDE, *I mobili confini della libertà di espressione negli Stati Uniti e il metro della paura*, in *Questione giustizia*, 2015, 4, online: questionegiustizia.it/rivista/articolo/i-mobili-confini-della-liberta-di-espressione-negli-stati-uniti-e-il-metro-della-paura_279.php.

⁵⁹ CAMILLA CREA. *Segni sociali e proprietà escludente. Per una critica del mercato delle espropriazioni comunicative*. Napoli: Esi, 2022, pp. 93 ss. e 116 ss.

che riguarda il segreto commerciale, la dottrina nordamericana rileva la mancanza di soluzioni che si preoccupino delle interferenze con la predetta disciplina del Primo Emendamento⁶⁰.

Questi interventi dottrinali non hanno avuto riscontro in giurisprudenza, probabilmente per la refrattarietà degli operatori economici a decidere tali questioni in via giudiziaria e pronti pertanto a cercare accordi in via stragiudiziale. Tuttavia, l'aumento della protezione del segreto commerciale, e quindi delle controversie, rende inevitabile tale scontro.

Un esempio di indubbio interesse riguarda le aziende energetiche che utilizzino una tecnica di estrazione del gas naturale nota come «*fracking*». Il *fracking* richiede l'iniezione di sostanze chimiche nel terreno per consentire il prelievo del gas; le aziende trattano i componenti e la composizione degli inoculanti come segreti commerciali. I critici hanno affermato che le sostanze chimiche comportano rischi significativi per la salute ed hanno, pertanto, chiesto alle aziende di rendere pubblici i componenti chimici impiegati nel procedimento, adducendo il segreto commerciale⁶¹. Come è stato osservato da chi approfonditamente ha studiato il problema, sarebbe semplice portare tale questione in giudizio. Basterebbe immaginare «un *'whistleblower'*», (un informatore interno), «che renda pubblica la formula – o un giornale che la pubblichi – potrebbero essere ritenuti responsabili di appropriazione indebita (“*misappropriation*”), e forse anche andare incontro ad una azione inibitoria (“*injunction*”) contro l'ulteriore divulgazione. Un tale rimedio giudiziale metterebbe immediatamente in gioco il Primo Emendamento, soprattutto se i rischi per la salute si dimostrassero reali. I tribunali hanno rifiutato di bloccare la diffusione di contenuti analoghi, sia pure ottenuti in violazione di molteplici divieti legislativi, ed è probabile che gli interessi della libertà di parola prevalgano anche in questo caso»⁶².

⁶⁰ «On rare occasions, defendants invoke the First Amendment as a defense to claims of trade secrecy misappropriation. There is no consensus in the caselaw or law review literature about whether trade secrets are categorically immune (or nearly so) from First Amendment scrutiny and whether preliminary injunctions forbidding disclosure of informational secrets should be considered prior restraints on speech». Così, PAMELA SAMUELSON. *Principles for Resolving Conflicts between Trade Secrets and the First Amendment*, 58, in *Hastings L.J.*, 2007, p. 777 ss.

⁶¹ GIANCARLO BUCCARELLA. *Tutela e limiti dei segreti commerciali*, in *buccarellalaw.com* (consultato il 06/03/2023).

⁶² DEREK E. BAMBAUER. *Secrecy is Dead - Long Live Trade Secrets*, cit., pp. 846-847.

6. DIRITTO DI ACCESSO AI PROCEDIMENTI ALGORITMICI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONI: I CASI ITALIANO E FRANCESE

Ricostruito il legame tra accesso e segreto, si giunge all'ultimo profilo oggetto di analisi: quale sia la disciplina applicabile quando l'istanza di accesso riguardi sistemi di intelligenza artificiale. Detto in altri termini, la questione riguarda l'esercizio del diritto di accesso alla cosiddetta *black box* di un algoritmo⁶³.

I casi nei quali si è discusso in tribunale di una richiesta di accesso rispetto a decisioni algoritmiche hanno riguardato prevalentemente ipotesi nelle quali l'algoritmo era gestito da un ente pubblico. Un ruolo importante è stato svolto ancora una volta dalla giurisprudenza amministrativa, soprattutto dal Consiglio di Stato, il quale ha elaborato una sorta di "statuto" del provvedimento algoritmico, evidenziando come le questioni poste dai nuovi strumenti tecnologici siano, almeno in larga misura, riconducibili alle problematiche tradizionali dell'azione amministrativa. La controversia venuta alla conoscenza della Corte⁶⁴ riguardava il ricorso esperito da un gruppo di docenti avverso una procedura di assunzione gestita interamente da un sistema informatico per mezzo di un algoritmo⁶⁵. Nel caso di specie, i giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto illegittimo il procedimento amministrativo informatizzato del MIUR, per l'assenza di spiegazioni in merito alla «regola giuridica» ad essa sottesa, che la rendano leggibile e comprensibile, sia per i cittadini che per il giudice. «In definitiva, dunque, l'algoritmo, ossia il *software*, deve essere considerato a tutti gli effetti come un "atto amministrativo informatico"» e pertanto deve sottostare alle disposizioni concernenti l'agire pubblico, quali i principi di trasparenza e pubblicità. Questo, dunque, deve risultare "conoscibile" non solo per i soggetti interessati, ma, altresì, per il giudice, corredando suddetta formula tecnica con spiegazioni capaci di tradurla in una regola giuridica.

⁶³ FRANK PASQUALE. *The Black Box Society. The secret algorithms that control money and information*. Harvard, 2015, p. 11 ss. L'a. discorre di «*qualified transparency*», trasparenza qualificata: la rivelazione delle informazioni deve avvenire nel pieno rispetto degli interessi delle persone coinvolte. ID. *Data-informed Duties in AI Development*, in *Columbia L. Rev.*, 2019, p. 1917 ss. La letteratura sul tema è estremamente vasta. Un'analitica disamina in ISABELLA MARTONE. *Algoritmi e diritto: appunti in tema di responsabilità civile*, in *Tecn. dir.*, 2020, pp. 128-153. Sul punto, anche, VINCENZA CONTE. *Decisioni pubbliche algoritmiche e garanzie costituzionali nella giurisprudenza del Conseil constitutionnel francese*, cit., p. 359.

⁶⁴ Cons. St., 8 aprile 2019, n. 2270. FRANCESCO MARTINEZ. *La digitalizzazione della pubblica amministrazione*, in *Medialaws*, II, 2018, p. 146 ss.

⁶⁵ LUISA MARIA AZZENA. *L'algoritmo nella formazione della decisione amministrativa: l'esperienza italiana*, in *Revista Brasileira de Estudos Políticos*, no. 123, July-Dec. 2021, p. 503 ss.

La regola algoritmica deve essere non solo conoscibile in sé ma anche soggetta alla piena cognizione, e al pieno sindacato, del giudice amministrativo⁶⁶.

Tale orientamento trova riscontro anche nella giurisprudenza del *Conseil constitutionnel* francese⁶⁷. Era in questione – per le Autorità amministrative che scelgono di avvalersi delle moderne tecnologie di intelligenza artificiale nell’adozione di pubbliche decisioni – la necessità di garantire i diritti fondamentali dei cittadini e di rispettare il principio di trasparenza. Anche in tal caso è stato riconosciuto un diritto di accesso all’algoritmo gestito da un pubblico potere.

7. IL DIRITTO DI ACCESSO NEI CONFRONTI DI IMPRESE PRIVATE. LO SCORING E LE CORPORATIONS GLOBALI DI COMUNICAZIONE SOCIALE. IL BILANCIAMENTO CON LA LIBERTÀ DI INIZIATIVA ECONOMICA E IL RAPPORTO TRA DIRITTO SOGGETTIVO DI ACCESSO E TUTELA DELLA DEMOCRAZIA, CON APPLICAZIONE DIRETTA DELL’ART. 1 COST

A fronte di una elaborazione come si vede consolidata in giurisprudenza riguardo l’esercizio di accesso all’atto amministrativo che si valga di procedimenti algoritmici, non si riscontra analogo approfondimento quando la richiesta di accesso sia svolta da un privato nei confronti di un’impresa altrettanto privata.

Essa è stata tuttavia oggetto di analisi in dottrina⁶⁸, la quale, attenta alle implicazioni della diffusione della conoscenza nel funzionamento dei sistemi giuridici, ha rilevato il rapporto tra segretezza privata e dispositivi di potere.

La questione concreta all’origine dell’analisi era attinente ad un credito al consumo, attribuito mediante un sistema che ha ormai diffusione transazionale: lo *scoring*⁶⁹,

⁶⁶ «La suddetta esigenza risponde infatti all’irrinunciabile necessità di poter sindacare come il potere sia stato concretamente esercitato, ponendosi in ultima analisi come declinazione diretta del diritto di difesa del cittadino, al quale non può essere precluso di conoscere le modalità (anche se automatizzate) con le quali è stata in concreto assunta una decisione destinata a ripercuotersi sulla sua sfera giuridica». Cfr. punto 8.4 della motivazione. Cons. Stato Sez. VI, Sent., (ud. 06/12/2018) 08.04.2019, n. 2270.

⁶⁷ *Conseil constitutionnel*, Décision n. 2018-765 DC du 12 juin 2018, *conseil-constitutionnel.fr* (Loi relative à la protection des données personnelles), con nota di VINCENZA CONTE. *Decisioni pubbliche algoritmiche e garanzie costituzionali nella giurisprudenza del Conseil constitutionnel francese*, in *Tecn. dir.*, 2020, pp. 347-360.

⁶⁸ PASQUALE FEMIA, *Vertragsbeobachtende Verträge*, in BERTRAM LOMFELD (Hrsg.), *Die Fälle der Gesellschaft. Eine neue Praxis soziologischer Jurisprudenz*, Tübingen: Mohr Siebeck, 2017, p. 151 ss.

⁶⁹ In tema, più di recente, il rinvio volge alle puntuali considerazioni in MARCO TANZILLO, *Rating reputazionale tra consenso dell’interessato e principi dell’ordinamento italo-europeo*, in *Tecn. dir.*, 2022, pp. 371 e ss. Sul punto, cfr. provvedimento del Garante n. 467 del 2018: “Elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Regolamento (UE) n.

ovvero l'attribuzione di un punteggio ad un soggetto che chieda di accedere a finanziamenti. In sostanza, una valutazione algoritmica del merito creditizio. Alla richiesta di accesso alla *black box* dell'algoritmo da parte di una consumatrice danneggiata da un rifiuto (riconosciuto *ex post* come erroneo dalla stessa controparte finanziaria), nel tentativo di conoscere quali fossero i meccanismi interni dell'algoritmo, l'impresa⁷⁰ che assegnava lo *score* (poi assunto come parametro esclusivo per ottenere il finanziamento da parte di altro istituto di credito) rispondeva trattarsi di segreto commerciale, posizione questa confermata in tutti i gradi di giudizio, fino al *Bundesgerichtshof*⁷¹.

Questo orientamento è stato valutato criticamente dalla predetta dottrina, la quale ha rilevato che la pretesa prevalenza della normativa sul segreto commerciale, pur essendo meritevole di protezione costituzionale in quanto espressione della libertà di iniziativa economica, è soggetta a bilanciamento quando la sua incidenza sociale (anche e soprattutto in considerazione della posizione dominante dell'impresa oggetto della richiesta di accesso), trasfiguri la tutela del segreto commerciale in un «*dispositivo di potere*» del quale è sottolineato il «carattere distruttivo»⁷². In tal modo, si è spostato il centro di legittimazione dalla pretesa degli interessi della consumatrice alla necessità di attivare per via giudiziaria il discorso pubblico critico in risposta a possibili effetti discriminatori degli algoritmi, postulando la necessità di introdurre accanto a «*right remedies*» anche «*rupture remedies*»⁷³; rimedi orientati a riattivare il dibattito pubblico su questioni socialmente fondamentali, nella convinzione che il funzionamento del sistema giuridico, la sua produzione di qualificazioni e di regolazioni normative siano direttamente dipendenti dalla diffusione di conoscenza.

All'obiezione che in tal modo sia eccessivamente compressa la libertà di iniziativa economica dell'impresa, si è replicato che è ben possibile limitare in modo ragionevole la posizione soggettiva dell'impresa modulando l'esercizio del potere giudiziale di ordinare l'accesso al dato sul quale l'impresa vanta il segreto. Segnatamente, il giudice,

2016/679 - 11 ottobre 2018": «1. Trattamenti valutativi o di *scoring* su larga scala, nonché trattamenti che comportano la profilazione degli interessati nonché lo svolgimento di attività predittive effettuate anche on-line o attraverso *app*, relativi ad «aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato». 2. Trattamenti automatizzati finalizzati ad assumere decisioni che producono «effetti giuridici» oppure che incidono «in modo analogo significativamente» sull'interessato, comprese le decisioni che impediscono di esercitare un diritto o di avvalersi di un bene o di un servizio o di continuare ad esser parte di un contratto in essere (ad es. *screening* dei clienti di una banca attraverso l'utilizzo di dati registrati in una centrale rischi)».

⁷⁰ Nota come «SCHUFA»: *Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung*.

⁷¹ Cfr. BGH, 28 gennaio 2014, in *Neue jur. Wochenschr.*, 2014, p. 1235.

⁷² PASQUALE FEMIA, *Vertragsbeobachtende Verträge*, cit., p. 155.

⁷³ PASQUALE FEMIA, *o.u.c.*, p. 157 ss.

nell'affidare l'incarico ad un perito per la valutazione dei potenziali effetti discriminatori o comunque dannosi dei diritti fondamentali da parte dell'algoritmo, potrà vincolare il tecnico, incaricato dello svolgimento della perizia sull'algoritmo, alla segretezza degli elementi dei quali sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento dell'attività professionale.

Su tali basi trova conforto una posizione, la quale, orientata recisamente alla diretta vigenza dei principi costituzionali imponga – sempre quando per le particolarità del caso l'accesso riguardi valori democratici preminenti rispetto alle tutele di esigenze della redditività commerciale di un brevetto o di un bene a contenuto digitale – una applicazione del diritto⁷⁴ di accesso di là dei limiti attualmente presenti nella legislazione ordinaria, quando il soggetto sia una impresa privata nelle ipotesi nelle quali per la natura dell'attività e la diffusione globale abbia diretta e grave incidenza sul funzionamento del sistema democratico dell'ordinamento costituzionale vigente. È soltanto in tali fattispecie, per la dimensione qualitativa e quantitativa esercitata dall'impresa privata nella comunicazione sociale costitutiva del sistema giuridico, che risulta costituzionalmente fondata la preminenza dei valori democratici e la conseguente compressione nel caso concreto delle esigenze di segretezza⁷⁵.

L'analisi appena ricordata è suscettibile di ulteriori applicazioni, soprattutto alla luce della rivoluzione comunicativa attuata dai social media, i quali conducono ad una nuova dimensione di comunicazione pubblica mediante gli strumenti contrattuali del diritto privato. Si pensi ad una richiesta di accesso generalizzato, di là dal limite legislativo prima individuato, rivolta nei confronti di grandi imprese comunicative a dimensione globale, quali *Google* o *Facebook*, richiesta motivata indicando nell'accesso una condizione fondamentale per la garanzia del corretto svolgimento di una competizione elettorale in considerazione della effettività del diritto alla autodeterminazione informativa di ciascun cittadino.

Si tratta di un problema di non semplice soluzione. In questa sede è sufficiente osservare che, quando tali questioni in altri ordinamenti giuridici abbiano trovato la via del processo civile, le azioni siano state fondate sulla tutela della riservatezza⁷⁶. Tale strumento, pur se indubbiamente efficace, presenta rispetto ai problemi evidenziati in questa sede, il

⁷⁴ Sulla qualità di diritto soggettivo della posizione fatta valere dal privato che avanzi una richiesta di accesso verso un'impresa privata non posso esservi dubbi. La questione è invece dibattuta rispetto al diritto di accesso nei confronti della Pubblica Amministrazione. Per l'analisi delle diverse posizioni, divise tra diritto soggettivo e interesse legittimo, si rinvia a ANNA DEL PRETE, *Criticità e prospettive*, cit., p. 511, nota 10.

⁷⁵ Riconosciuta la compatibilità tra segreto commerciale e iniziativa economica privata, aggiunge che esso «non può essere utilizzato per bloccare il discorso costituzionale»: PASQUALE FEMIA, *o.u.c.*, p. 158.

⁷⁶ La più recente tra le molteplici procedure intentate da associazioni di consumatori: *Facebook, Inc. Consumer Privacy User Profile Litigation*. Cfr. Case No. 18-md-02843-VC. Sul punto cfr. la nota redazionale “La class action sul caso Facebook – Cambridge Analytica costa a Meta \$725 mln” in *privacy.it*.

limite della costruzione puramente individuale della posizione giuridica tutelata fatta valere in giudizio. Nel caso dei gruppi transnazionali di diffusione comunicativa, al contrario, il diritto soggettivo del *cives* (o come direbbe altra dottrina trans-soggettivo⁷⁷) alla conoscenza non riguarda la tutela di un interesse che, se pure non patrimoniale resta pur sempre egoistico del soggetto richiedente; la posizione soggettiva esercitata è invece volta a garantire le esigenze di trasparenza del sistema democratico. È pertanto legittimo dubitare della adeguatezza e meritevolezza del rimedio incentrato sulla *privacy*, la quale resta nell'alveo dei diritti disponibili soggetti a controllo e consente alle suddette imprese comunicative di resistere alle richieste relative al funzionamento interno della gestione dei dati mediante transazioni extragiudiziali, evitando in tal modo il controllo democratico sul loro funzionamento.

Discutere della *black box* di un *social media* o comunque delle procedure interne algoritmiche progettate per orientare in un senso piuttosto che in un altro la comunicazione globale via *social* (con conseguenze politiche) è in altri termini questione che travalica le esigenze di riservatezza degli utenti. Costruire tali controversie unicamente dal punto di vista della violazione della riservatezza finirebbe, invece, per privilegiare fortemente esigenze che potremmo chiamare di diritto privato individuale e non di diritto privato sociale o collettivo.

⁷⁷ PASQUALE FEMIA. *Transsubjective Rights*, relazione presentata in occasione del Convegno internazionale: “Reducing Climate”, ICI Berlino, 9-10 June 2022 (in corso di pubblicazione, letta per la cortesia dell'autore). ID., *Transsubjektive (Gegen)Rechte, oder die Notwendigkeit die Wolken in einen Sack zu fangen*, in A. Fischer-Lescano, H. Franzki e J. Horst (Hrsg.), *Gegenrechte. Rechte jenseits des Subjekts*, Tübingen, 2018, p. 343 ss. In tema di danno climatico, cfr. VINCENZA CONTE, *Per una teoria civilistica del danno climatico. Interessi non appropriativi, tecniche processuali per diritti trans-soggettivi, dimensione intergenerazionale dei diritti fondamentali*, in *DPCE online*, (in corso di pubblicazione), cfr. spec. p. 7., ove, nel discorrere di “spazio privato in pubblico” trova espressione «[...] la vocazione collettiva del diritto privato, orientato verso interessi meritevoli di tutela e “inappropriabili”».

Da questo punto di vista il diritto (trans-)soggettivo all'accesso civico verso una *corporation* comunicativa globale e il diritto soggettivo al risarcimento per violazione della *privacy* si trovano in posizioni costituzionalmente distinte: l'una di diritto privato comune, l'altra individuale. Un orizzonte normativo che deve essere, indubbiamente, oggetto di più vaste indagini.

A ben vedere, la natura pubblica o privata di uno dei contraenti non può in nessun modo costituire un elemento che orienti la soluzione in un senso diverso; il soggetto privato, quando eserciti una funzione essenzialmente pubblica, dovrà essere soggetto all'esercizio di richieste di accesso fondate, non sulla legge di accesso civico, ma direttamente con applicazione dell'art. 1 della Costituzione, in nome della tutela della sovranità popolare e della democrazia. Non v'è dubbio che una tesi del genere susciterà ancora per molto forti resistenze; ad attenuare le quali si crede possa essere utile ricordare che se il diritto di accesso all'informazione è da inquadrarsi come fondamentale ragione di legittimazione del criterio democratico, tale criterio non deve unicamente essere riferito all'azione di soggetti pubblici, ma dovrà riguardare anche soggetti privati, specie di imprese di grande impatto sociale, soprattutto se aventi ad oggetto la comunicazione, che finiscono, alla luce del ruolo nevralgico che il valore dell'informazione ricopre nell'attuale ecosistema digitale, per condizionare la democrazia sostanziale all'interno di un paese.

Tutto ciò consente di garantire piena effettività al diritto di accesso – quale diritto servente l'attuazione del diritto costituzionale ad essere informati e a non essere manipolati – affinché esso non sia confinato entro l'ambito di azione dei poteri pubblici (anche se investiti di attività economiche). Oggi, più che mai, il diritto privato ha assunto funzioni transnazionali di produzione di beni pubblici globali⁷⁸: reti telematiche,

⁷⁸ P. PERLINGIERI, *L'informazione come bene*, cit. p. 333 ss., il quale precisa che «[...] la rilevanza di un bene è data non soltanto dalla titolarità dell'interesse in cui si sostanzia e nella protezione riservata al titolare ma anche quando la tutela del bene è riservata a terzi qualificati che ne ricavano comunque un'utilità, e non necessariamente economica, dalla conservazione del bene medesimo. In questa prospettiva va completamente rivista la opinione ancora diffusa dell'irrelevanza giuridica delle c.dd. res communes omnium o delle res nullius». Ne scaturisce che «[S]e il bene è giuridico perché punto di riferimento di rapporti rilevanti per il diritto, esso è tale in quanto oggetto di una qualificazione operata in riferimento a principi e regole dell'ordinamento». (Cfr. p. 344). In dottrina, autorevolmente, P. FEMIA, *Il campione biologico come oggetto di diritti. Bene giuridico e processi di valorizzazione*, in D. FARACE (a cura di), *Lo statuto etico-giuridico dei campioni biologici umani*, Roma, 2016, p. 200, ove l'a., nel discorrere in tema di nuovi beni, si sofferma su l'«oggetto» del diritto: «[...] nell'analisi del bene in senso giuridico dobbiamo evitare di prescegliere un modello (la via proprietaria o quella informazionale) a seconda dei risultati di disciplina che ci siano *ex ante* graditi. Dobbiamo al contrario riconoscere che quando parliamo di bene stiamo identificando un luogo di conflitto. Non evochiamo una soluzione discesa dal provvido cielo teorico né una realtà forzata a rispecchiare un riconoscimento assiologico normativo dato una volta per tutte nella forma dell'oggettività, ma un luogo di conflitto di razionalità, di discorsi inconciliabili eppure compresenti». Il tema impone un richiamo alla recente, disamina in A. FEDERICO, *Il nomos della 'infosfera'*, in *Rass. dir. civ.*, 2, 2022, p. 533 ss., ove icasticamente è dato rilevare che «[l]a rivoluzione

comunicazioni, trasferimenti monetari internazionali, partecipazione politica trasversale mediante organizzazioni non governative.

Il mondo della vita, della vita delle comunità umane, si produce e riproduce sempre più con i mezzi del diritto privato. È intorno alla nostra capacità di immaginare strumenti di garanzia, per preservare accesso e trasparenza, che si fonda la missione collettiva del diritto civile ed il futuro della democrazia.

BIBLIOGRAFIA

ALFONSO MASUCCI. *Procedimento amministrativo e nuove tecnologie. Il procedimento amministrativo elettronico ad istanza di parte*. Torino: Giappichelli Editore, 2011, p. 12.

ANDREA FEDERICO, *Autonomia negoziale e discrezionalità amministrativa. Gli «accordi» tra privati e Pubbliche Amministrazioni*, Napoli: Esi, 1999.

ANDREA FEDERICO, *Négociations e obblighi di riservatezza*, in *Giurisprudenza italiana*, 2018, V, p. 1309 ss. CARLO ROSSELLO, *Le clausole di riservatezza e i “no disclosure agreements”*, in *Il diritto del commercio internazionale*, 2014, 28, fasc. 3, p. 697 ss.

ANDREA FEDERICO. *Il nomos della ‘infosfera’*, in *Rass. dir. civ.*, 2, 2022, p. 533 ss.

ANDREA LEPORE, *I.A. e responsabilità civile. Robot, autoveicoli e obblighi di protezione*, in *Tecn. dir.*, 2021, p. 190 ss.

ANGELO MARIA ROVATI. *Prime note su proprietà intellettuale e riutilizzo dei dati pubblici*, in *Informatica e diritto*, Vol. XX, 2011, n. 1-2, pp. 153-184.

ANNA DEL PRETE, *Criticità e prospettive per la disciplina del diritto di accesso generalizzato*, in *Nuove autonomie*, 2017, 3, p. 507 ss.

CAMILLA CREA. *Segni sociali e proprietà escludente. Per una critica del mercato delle espropriazioni comunicative*. Napoli: Esi, 2022, pp. 93 ss. e 116 ss.

CARMELITA CAMARDI. *Cose, beni e nuovi beni, tra diritto europeo e diritto interno*, in *Europa e dir. priv.*, 2018, 3, p. 955 ss.

CAROLINA PERLINGIERI, *Data as the Object of a Contract and Contract Epistemology*, in *The Italian Law Journal*, 5 (2019), fasc. 2, p. 615 ss.

digitale ha incrementato a dismisura la produzione di beni immateriali e ha riproposto la questione dell'attualità della tipicità e del numero chiuso dei diritti sui beni immateriali, principio di organizzazione dei regimi di appartenenza formalmente rigoroso, ma di incerta estensione e incidenza pratica». EMANUELE INDRACCOLO. *Gli eventi come beni e pluralità dei loro statuti*. Napoli: Esi, 2023, p. 11 ss. CHIARA ANGIOLINI. *Lo statuto dei dati personali. Uno studio a partire dalla nozione di bene*. Torino: Giappichelli Editore, 2020, spec. p. 98 ss. ENRICO CATERINI. *Il contributo del libro terzo del codice civile alla formazione del “diritto patrimoniale comune”. La palingenesi della proprietà*, in *Rass. dir. civ.*, 2011, p. 19 ss.; GIORGIO RESTA. *Nuovi beni immateriali e numerus clausus dei diritti esclusivi*, in ID. (a cura di), *Diritti esclusivi e beni immateriali*, Torino, 2011, p. 4 ss.; CARMELITA CAMARDI. *Cose, beni e nuovi beni, tra diritto europeo e diritto interno*, in *Europa e dir. priv.*, 2018, 3, p. 955 ss., l'a. qualifica tali beni «diritti di creazione amministrativa». Ammonisce molto opportunamente contro usi assai poco sorvegliati di tale concetto GIOVANNI PERLINGIERI. *Criticità della presunta categoria dei beni c.dd. «comuni». Per una «funzione» e una «utilità sociale» prese sul serio*, in *Rass. dir. civ.*, 2022, p. 137 ss.

- CAROLINA PERLINGIERI. *Creazione e circolazione del bene prodotto dal trattamento algoritmico dei dati*, in P. PERLINGIERI, S. GIOVA E I. PRISCO (a cura di), *Il trattamento algoritmico dei dati tra etica, diritto ed economia*, Atti del 14° Convegno Nazionale, Napoli, 2020, p. 180 ss.
- CAROLINA PERLINGIERI. *Diritto privato delle nuove tecnologie: contenuti e competenze*, in *Tecn. dir.*, 2021, p. 70 ss.
- CAROLINA PERLINGIERI. *Enti e diritti della persona*. Napoli: Esi, 2008, p. 17 ss.
- CHIARA ANGIOLINI. *Lo statuto dei dati personali. Uno studio a partire dalla nozione di bene*. Torino: Giappichelli Editore, 2020.
- DAVIDE ARCIDIACONO. *Prospettive di adeguamento del diritto italiano alla Direttiva Trade Secrets*, in *Orizzonti del Diritto Commerciale*, 2, 2016, p. 3 ss.
- DEREK E. BAMBAUER. *Secrecy is Dead - Long Live Trade Secrets*, in *Denver Law Review*, 93 (2016), p. 833 ss.847. HANNAH WISEMAN. *Trade secrets, disclosure, and dissent in a fracturing energy revolution*, in *Colum. L. Rev. Sidebar*, 1, 2011, pp. 1-13.
- ELISABETTA GRANDE, *I mobili confini della libertà di espressione negli Stati Uniti e il metro della paura*, in *Questione giustizia*, 2015, 4.
- EMANUELE INDRACCOLO. *Gli eventi come beni e pluralità dei loro statuti*. Napoli: Esi, 2023, p. 11 ss.
- EMILY B. LAIDLAW. *A framework for identifying Internet information gatekeepers*, in *International Review of Law, Computers & Technology*, Vol. 24, 3, 2010, pp. 263-276
- EMILY B. LAIDLAW. *Regulating Speech in Cyberspace*, Cambridge, 2015, p. 44 ss.
- ENRICO CATERINI. *Il contributo del libro terzo del codice civile alla formazione del “diritto patrimoniale comune”. La palingenesi della proprietà*, in *Rass. dir. civ.*, 2011, p. 19 ss.
- ERIKA GIORGINI. *Algorithms and Law*, in *ItaLJ*, 2019, p. 155 ss.
- FABRIZIO CALISAI. *Dati, informazioni e conoscenze: inquadramento giuridico e regolazione. Appunti su un potenziale paradigma appropriativo*, in *Tecn. dir.*, 2020, p. 13 ss.
- FRANCESCO MANGANARO, *Evoluzione del principio di trasparenza amministrativa*, in *Scritti in memoria di Roberto Marrama*, Napoli: Editoriale Scientifica, 2010, p. 3 ss.;
- FRANCESCO MARTINEZ. *La digitalizzazione della pubblica amministrazione*, in *Medialaws*, II, 2018, p. 146 ss.
- FRANK PASQUALE. *Data-informed Duties in AI Development*, in *Columbia L. Rev.*, 2019, p. 1917 ss.
- FRANK PASQUALE. *The Black Box Society. The secret algorithms that control money and information*. Harvard, 2015, p. 11 ss.
- GAETANO D’AURIA, *Trasparenza e segreti nell’amministrazione italiana*, in *Politica del diritto*, 1990, I, 93 ss., ROBERTO MARRAMA, *La pubblica amministrazione tra trasparenza e riservatezza nell’organizzazione e nel procedimento amministrativo*, in *Dir. proc. amm.*, 1989, p. 416 ss.
- GIANCARLO BUCCARELLA. *Tutela e limiti dei segreti commerciali*, in *buccarellalaw.com* (consultato il 06/03/2023).
- GIORGIO RESTA. *I diritti personali oggetto del contratto, Riflessioni sul coordinamento tra la Direttiva (UE) 2019/770 e il Regolamento (UE) 2016/679*, in A.M. GAMBINO, A. STAZI (a

cura di), *La circolazione dei dati. Titolarità, strumenti negoziali, diritti e tutele*, Pisa, 2020, *passim*.

GIORGIO RESTA. *Nuovi beni immateriali e numerus clausus dei diritti esclusivi*, in ID. (a cura di), *Diritti esclusivi e beni immateriali*, Torino, 2011, p. 4 ss.

GIOVANNI BATTISTA FERRI. *Informare ed essere informati*, in *Rass. dir. civ.*, 2003, p. 588 ss.

GIOVANNI BATTISTA RATTI, *Rilevanza normativa, indeterminatezza, validità*, in AA. VV., *Jorge Luis Rodríguez. Teoria del diritto e analisi logica*, Madrid: Marcial Pons, 2014, p. 16.

GIOVANNI MARIA RICCIO E GIORGIO GIANNONE CODIGLIONE. *La rilevanza delle basi giuridiche per il trattamento di dati personali mediante sistemi di intelligenza artificiale*, in ALESSANDRO PAJNO, FILIPPO DONATI, ANTONIO PERRUCCI (a cura di), *Intelligenza artificiale e diritto: una rivoluzione?*, Vol. I, 2022, pp. 281-311.

GIOVANNI PERLINGIERI. *Criticità della presunta categoria dei beni c.dd. «comuni». Per una «funzione» e una «utilità sociale» prese sul serio*, in *Rass. dir. civ.*, 2022, p. 137 ss.

GIOVANNI PERLINGIERI. *Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile*. Napoli: Esi, 2015, p. 115 ss.

GIOVANNI SCIANCALEPORE. *I dati come oggetto del contratto tra la Direttiva sui contenuti digitali e il GDPR*, in P. STANZIONE (a cura di), *I “poteri privati” delle piattaforme e le nuove frontiere della privacy*. Torino: Giappichelli, 2022, pp. 116-127. Nitidamente, PIETRO PERLINGIERI. *Sul trattamento algoritmico dei dati*, in *Tecn. dir.*, 2020, p. 181 ss.

GIUSEPPE VERSACI. *La contrattualizzazione dei dati personali dei consumatori*. Napoli: Esi, 2020, p. 11 ss.

GREGORIO ARENA. *Trasparenza amministrativa*, in S. CASSESE (a cura di), *Dizionario di diritto pubblico*, VI, Milano, 2006, p. 5945 ss.

GUIDO NOTO LA DIEGA. *Internet of Things and the Law: Legal Strategies for Consumer-Centric Smart Technologies*. New York: Routledge, 2023, p. 9 ss.

HANNAH BLOCH-WEHBA. *Access to Algorithms*, in *Fordham Law Review*, 88/4, 2020, pp. 1266-1314.

HANNAH J. WISEMAN, *Trade Secrets, Disclosure, and Dissent in a Fracturing Energy Revolution*, in *Colum. L. Rev. Sidebar*, 1, 2011, pp. 1-13.

IGNAZIO FRANCESCO CARAMAZZA, *Dal principio di segretezza al principio di trasparenza. Profili generali di una riforma*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1995, IV, 941 ss.

ISABELLA MARTONE. *Algoritmi e diritto: appunti in tema di responsabilità civile*, in *Tecn. dir.*, 2020, pp. 128-153.

JACK M. BALKIN. *The fiduciary model of privacy*, in *Harvard L. Review Forum*, 134(1), 2020, pp. 11-33.

JORGE RODRÍGUEZ, *Lógica de los sistemas jurídicos*, Madrid: Centro de los estudios políticos y constitucionales, 2002, p. 76 ss.

JOSEPH FELLER, PATRICK FINNEGAN, OLOF NILSSON. *Open innovation and public administration: Transformational typologies and business model impacts*, in *European Journal of Information Systems*, 20, 2011, p. 358 ss.

KLAUS SCHWAB. *Die Vierte Industrielle Revolution*, Oxford, 2006, *passim*.

LUCIANO FLORIDI. *La quarta rivoluzione. Come l'infosfera sta trasformando il mondo*, Milano, 2017, p. 106 ss. LUCIANO FLORIDI. *Etica dell'intelligenza artificiale. Sviluppi*,

opportunità, sfide. Milano: Raffaello Cortina, 2022. S. RODOTÀ. *Tecnopolitica. La tecnologia e le nuove tecnologie della comunicazione*, 2^a ed., Roma-Bari, 2004, *passim*.

LUISA MARIA AZZENA. *L'algoritmo nella formazione della decisione amministrativa: l'esperienza italiana*, in *Revista Brasileira de Estudos Politicos*, no. 123, July-Dec. 2021, p. 503 ss.

MARCO TANZILLO, *Rating reputazionale tra consenso dell'interessato e principi dell'ordinamento italo-europeo*, in *Tecn. dir.*, 2022, pp. 371 e ss.

MARIA GABRIELLA STANZIONE. *Il regolamento europeo sulla privacy: origini e ambito di applicazione*, in *Eur. dir. priv.*, 2016, p. 1949 ss.

MAURO ORLANDI, *Silentium legis*, in *Archivio giuridico sassarese*, 2022, XXVI:1, pp. 251-273 spec. p. 266 s. NORBERTO BOBBIO. *Lacune del diritto*, in *Noviss. dig. it.*, IX, Torino, 1963, spec. pp. 419 e 422.

NATALINO IRTI. *Il diritto nell'età della tecnica*. Napoli: Editoriale Scientifica, 2007, p. 14 ss.

NICOLÒ LIPARI. *Diritto e valori sociali. Legalità condivisa e dignità della persona*. Roma, 2004, *passim*.

NICOLÒ LIPARI. *Libertà di informazione o diritto ad essere informati? (Spunti di riflessione)*, in *Riv. radiodiff. telecom.*, 1978, p. 2.

NIKLAS LUHMANN. *Die Paradoxie des Entscheidens*, in *Verwaltungsarchiv*, 1993, p. 288.

OECD, *Open Government: The Global Context and the Way Forward*, OECD Publishing, Paris, 2016.

PAMELA SAMUELSON. *Principles for Resolving Conflicts between Trade Secrets and the First Amendment*, 58, in *Hastings L.J.*, 2007, p. 777 ss.

PASQUALE FEMIA e CAROLINA PERLINGIERI. *Editoriale*, in *Tecnologie e Diritto*, 2020, p. 1 ss.

PASQUALE FEMIA, *Il campione biologico come oggetto di diritti. Bene giuridico e processi di valorizzazione*, in D. FARACE (a cura di), *Lo statuto etico-giuridico dei campioni biologici umani*, Roma, 2016, p. 200.

PASQUALE FEMIA, *Tumulti contrattuali. 'Collettivo fluido' nei social media, socializzazione sinallagmatica, reticolarità, azione contrattuale comune*, in C. CAMARDI (a cura di), *La via europea per l'intelligenza artificiale*, p. 100 ss.

PASQUALE FEMIA, *Vertragsbeobachtende Verträge*, in BERTRAM LOMFELD (Hrsg.), *Die Fälle der Gesellschaft. Eine neue Praxis soziologischer Jurisprudenz*, Tübingen: Mohr Siebeck, 2017, p. 151 ss.

PASQUALE FEMIA. *Discriminazione (divieto di)*, in *Enc. dir., I Tematici, Contratto*, Milano, 2021, p. 499 ss.

PASQUALE FEMIA. *Essere norma. Tesi sulla giuridicità del pensiero macchinico*, in P. PERLINGIERI, S. GIOVA e I. PRISCO (a cura di), *Il trattamento algoritmico dei dati tra etica, diritto ed economia*, 2020, p. 67 ss.

PASQUALE FEMIA. *Transsubjective Rights*, relazione presentata in occasione del Convegno internazionale: "Reducing Climate", ICI Berlino, 9-10 June 2022 (in corso di pubblicazione, letta per la cortesia dell'autore). ID., *Transsubjektive (Gegen)Rechte, oder die Notwendigkeit die Wolken in einen Sack zu fangen*, in A. Fischer-Lescano, H. Franzki e J. Horst (Hrsg.), *Gegenrechte. Rechte jenseits des Subjekts*, Tübingen, 2018, p. 343 ss.

PASQUALE FEMIA. *Una finestra sul cortile. Internet e il diritto all'esperienza metastrutturale*, in C. PERLINGIERI e L. RUGGIERI (a cura di), *Internet e diritto civile*. Napoli: Esi, 2015, p. 36 ss. e *ivi* per ulteriori riferimenti.

PIETRO PERLINGIERI. *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, II, Napoli: Esi, p. 46 ss.

PIETRO PERLINGIERI. *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*. III, Napoli: Esi, 2020, p. 119 ss.

PIETRO PERLINGIERI. *Informazione, libertà di stampa e dignità della persona*, in *Rass. dir. civ.*, 1986, p. 624 ss.

PIETRO PERLINGIERI. *L'interpretazione della legge come sistematica e assiologica. Il brocardo in claris non fit interpretatio, Il ruolo dell'art. 12 disp. Prel. c.c. e la nuova scuola dell'esegesi*, in ID., *Scuole tendenze e metodi. Problemi del diritto civile*. Napoli: Esi, 1989, p. 273 ss.

PIETRO PERLINGIERI. *La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile*. Napoli: Esi, 2005, p. 175 ss.;

PIETRO PERLINGIERI. *La pubblica amministrazione e la tutela della privacy. Gestione e riservatezza dell'informazione nell'attività amministrativa*, 2003, in ID. *La persona e i suoi diritti*, p. 255 ss.

PIETRO PERLINGIERI. *Mercato, solidarietà e diritti umani*, in *Rass. dir. civ.*, 1995, p. 84 ss.;

PIETRO PERLINGIERI. *Principio personalista, dignità umana e rapporti del diritto civile*. Napoli: Esi, 2005, p. 1 ss.;

PIETRO PERLINGIERI. *Privacy digitale e protezione dei dati personali tra persona e mercato*, in *Foro nap.*, 2018, p. 481 ss.

RENATO LASCHENA e ALESSANDRO PAJNO, *Trasparenza e riservatezza nel processo amministrativo*, in *Dir. proc. amm.*, 1990, p. 5 ss.

RICCARDO GUASTINI, *Defettibilità, lacune assiologiche, e interpretazione*, in *Revus*, 14 (2010), p. 57 ss.

S. RODOTÀ. *Tecnologie e diritti*, Bologna, 2021, p. 17 ss.

S. SICA, V. ZENO ZENCOVICH. *Manuale di diritto dell'informazione e della comunicazione*, Padova, 2015, *passim*.

SABINO CASSESE. *La partecipazione dei privati alle decisioni pubbliche. Saggio di diritto comparato*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2007, p. 13 ss.

SALVATORE SICA e VIRGILIO D'ANTONIO. *La commodification dei dati personali nella data driven society*, in P. STANZIONE (a cura di), *I "poteri privati" delle piattaforme e le nuove frontiere della privacy*. Torino: Giappichelli, 2022, pp. 129-149.

SALVATORE SICA e VIRGILIO D'ANTONIO. *Privacy e diritti della personalità in rete*, in D. Valentino (a cura di), *Manuale di diritto dell'informatica*, 2016, pp. 95-132.

SALVATORE SICA. *Pubblico e privato al tempo della trasformazione digitale*, in *Tecn. dir.*, 2021, pp. 89-101 GUNTHER TEUBNER. *Soggetti giuridici digitali? Sullo status privatistico degli agenti software autonomi*. trad. it. di P. FEMIA, Napoli: Esi, 2019, p. 55 ss.

SERENA SERRAVALLE. *Il danno da trattamento dei dati personali nel GDPR*. Napoli, Esi, 2020.

SIMONE CALZOLAIO. *Voce Protezione dei dati personali (dir. pubbl.)*, in *Dig. disc. pubbl.*, Agg., Torino, 2017, p. 598 ss.

STEFANO RODOTÀ. *Il mondo della rete. Quali i diritti, quali i vincoli*. Roma-Bari: Laterza, p. 2014, p. 37 ss.

TULLIO ASCARELLI. *Giurisprudenza costituzionale e teoria dell'interpretazione*, in *Riv. dir. proc.*, 1957, p. 352 ss.

TULLIO ASCARELLI. *Il problema delle lacune e l'art. 3 disp. prel. cod. civ. (1865) nel diritto privato*, in ID., *Studi di diritto comparato e in tema di interpretazione*, Milano: Giuffrè, 1952, p. 210 s.

VANNA MIRRA. *Accesso agli atti di gara e segretezza industriale: una conciliazione impossibile?* In *Urbanistica e appalti*, 2/2020, p. 171 ss.

VEZIO CRISAFULLI. *Problematica della libertà d'informazione*, in *Il Politico*, 1964, pp. 285-305.

VINCENZA CONTE, *Per una teoria civilistica del danno climatico. Interessi non appropriativi, tecniche processuali per diritti trans-soggettivi, dimensione intergenerazionale dei diritti fondamentali*, in *DPCE online*, 2023, pp. 669-682.

VINCENZA CONTE. *Decisioni pubbliche algoritmiche e garanzie costituzionali nella giurisprudenza del Conseil constitutionnel francese*, in *Tecn. dir.*, 2020, pp. 347-360.

VINCENZA CONTE. *Disinformazione in rete e rimedi contrattuali*, relazione al convegno “La tutela della persona tra problematiche sociali ed innovazione tecnologica. Dialogo tra Italia e Spagna”, Caserta-Cadice, 18.02.22;

VINCENZA CONTE. *Recesso ad nutum nei social media, corrispettività e rilevanza della buona fede posteriore all'inadempimento*, in *Tecn. dir.*, 2021, p. 136 ss.

VITALBA AZZOLINI. *Chi ha paura della libertà di internet?*, in *IBL idee per il libero mercato*, 2019, pp.1-17.

VITO RIZZO (a cura di), *Diritto e tecnologie dell'informazione*, Napoli, 1998, *passim*.

All Rights Reserved © Polifonia - Revista Internacional da Academia Paulista de Direito

ISSN da versão impressa: 2236-5796

ISSN da versão digital: 2596-111X

academiapaulistaeditorial@gmail.com/diretoria@apd.org.br

www.apd.org.br



This work is licensed under a [Creative Commons License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)